

STUDIO LEGALE
Avv. Patrizio Nigro
Avv. Romolo Sanguedolce
Largo Umberto I, 53 – Tel. 0962 1973178
88900 Crotone

TRIBUNALE CIVILE DI BERGAMO
GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO

ex artt. 414 e ss. c.p.c.

e con istanza di autorizzazione alla notifica ex art 151 c.p.c. nei confronti dei
controinteressati–litisconsorti necessari

PER

LOPEZ AURORA, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
presso lo studio degli avv.ti Patrizio Nigro, [REDACTED] PEC
[REDACTED] e Romolo Sanguedolce, [REDACTED] PEC
[REDACTED], i quali la rappresentano e difendono, sia congiuntamente,
sia disgiuntamente, in forza di procura rilasciata su separato foglio allegato, ai sensi dell'art. 83,
comma 3, ultima parte, c.p.c. ,

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., [REDACTED],
[REDACTED], indirizzo pec [REDACTED]
rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia,
indirizzo pec [REDACTED]

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (U.S.R.), in persona del legale rapp.te p.t., Via
[REDACTED]
rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, [REDACTED]
[REDACTED] indirizzo pec [REDACTED]

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (U.S.R.), Ufficio III - Ambito Territoriale di
Bergamo, in persona del legale rapp.te p.t., [REDACTED]
indirizzo pec.: [REDACTED] rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia [REDACTED], pec
[REDACTED]

resistenti



E NEI CONFRONTI DI

Scala Roberta Maria, r [REDACTED]

controinteressato

NONCHE' DI

tutti i docenti, ove ritenuto necessario, inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze - GPS - della Provincia di Bergamo - I Fascia - nelle classi di concorso ADSS sostegno aventi punteggio eguale o inferiore a [REDACTED].

controinteressati

FATTO

1. La ricorrente è una docente in possesso del titolo di studio di Laurea Magistrale (LM) in Giurisprudenza conseguita in data 27.10.2008, con votazione [REDACTED] presso l'Università RomaTre, valida per l'accesso all'insegnamento nella classe di Concorso A-046, ai sensi della Tabella A allegata al D.P.R. del 14 febbraio 2016 n.19, ed è stata inserita nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) II fascia per la classe di concorso A-046 per il biennio 2022-2023 e 2023-2024 per la Provincia di Bergamo.
2. La stessa ricorrente ha successivamente acquisito anche l'**abilitazione per la classe di concorso ADSS per l'insegnamento sul sostegno negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado**, per avere conseguito in data 16.01.2023, presso [REDACTED] la specializzazione sul sostegno sullo specifico grado, valida come titolo di specializzazione sul sostegno nel proprio paese di origine (all. n. 1).
3. Quindi, **la dott.ssa Lopez** - in forza del D.M. n. 51 del 17.03.2023, che ha istituito "*gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze*", e nello specifico dell'art. 3, comma 3, dello stesso D.M., che ha previsto, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze, la possibilità per i soggetti che, come la medesima ricorrente, abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2023 di chiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia - con domanda acquisita al protocollo in data 27.04.2023, ha inoltrato istanza di inserimento in tali elenchi aggiuntivi per la classe di concorso ADSS (sostegno) della Provincia di Bergamo (all. n. 2), è stata regolarmente inserita in tali elenchi, successivamente, **ha inoltrato anche istanza di inserimento nelle GPS I fascia sempre per la stessa Classe di insegnamento ADSS della Provincia di Bergamo** (all. n. 3) e infine, **dopo essere stata inserita in tali GPS con provvedimento del 30.08.2023 dell'USP di Bergamo, le è stato assegnato un incarico di supplenza presso [REDACTED] l'a.s. 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche, per come risulta dall'allegato contratto, che ha effettivamente svolto** (all. n. 4).



4. In data 16.05.2024, è stata emanata l'ordinanza ministeriale 88/2024, "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", che all'art. 1 così dispone: "la presente ordinanza disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124" (all. n. 5).

5. L'odierna ricorrente – essendo, come sopra precisato, già stata inserita nelle GPS I fascia per la Classe di Concorso ADSS per l'anno scolastico 2023-2024 ed avendo già prestato servizio nello stesso anno per la stessa classe di concorso - ha inoltrato, in forza della riferita ordinanza n. 88/2024, apposita istanza di aggiornamento della propria posizione nell'ambito delle GPS I fascia della Provincia di Bergamo, dovendo solo aggiungere al proprio punteggio i 12 punti maturati per l'anno di servizio precedentemente espletato (all. n. 6) e in data 31.07-2024, ha presentato l'istanza per l'espressione annuale delle preferenze, indicando come prima preferenza tutte le scuole del Comune di Treviglio (all. n. 7).

1. Tuttavia, l'USP, Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo, con provvedimento del 23.07.2024 ha disposto, con motivazione consistente al solo mero rinvio alla normativa di settore, l'esclusione della odierna ricorrente – nonché di altri docenti - dalle GPS I fascia classe di concorso ADSS, sulla scorta di quanto disposto dall'art.7, comma 12, della citata O.M. 88/2024 (all. n. 8).

2. Successivamente, con decreto dirigenziale emanato dall'USP di Bergamo il 05.08.2024, numero di albo 83/2024, decreto 498, è stata pubblicata la graduatoria GPS I fascia, (Graduatoria Provinciale per le supplenze SS 1), valida per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, decreto n. 498, nella quale la ricorrente, in virtù del precitato provvedimento di esclusione del 23.07.2024, non risultava presente, mentre era inserita nella sola graduatoria di seconda fascia (cioè quella dei non abilitati) per la classe di concorso A046, relativa all'insegnamento nelle materie giuridiche ed economiche, con il punteggio XXXXXXXXXX (all. n. 9).

3. In conseguenza di tale illegittima esclusione, la ricorrente, in data 07.08.2024, ha proposto reclamo, inviato a mezzo pec all'Usp di Bergamo, con il quale ha chiesto l'inserimento nelle GPS I fascia per la Classe di Concorso ADSS, facendo rilevare che nella domanda inoltrata in data 05.06.2024 non era obbligata all'inserimento del titolo di studio conseguito all'estero, in quanto si trattava di una richiesta di aggiornamento della posizione in graduatoria e non di un nuovo inserimento nella stessa, essendo stata già nominata su GPS sostegno I fascia, per il precedente a.s. 2023-2024



(all. n. 10).

4. Il riferito reclamo della dott.ssa Lopez è tuttavia rimasto senza riscontro ed allo stesso la medesima ricorrente ha fatto seguire un sollecito ed un ulteriore reclamo, inviati sempre all'Usp di Bergamo ed a mezzo pec, rispettivamente, il 16.08.2024 ed il 31.08.2024, anch'essi rimasti inevasi (all.ti nn. 11 e 12).

5. Ciò nondimeno, l'Usp di Bergamo inizialmente non ha emanato alcun provvedimento in merito ai precitati reclami proposti dall'odierna ricorrente e, anzi, con provvedimento dirigenziale del 30.08.2024, ha pubblicato il primo bollettino rispondente agli esiti per la procedura di individuazione dei docenti aventi diritto a stipula di contratto di lavoro a tempo determinato da Gae - Gps AS 2024-2025 (all. n. 13), con il quale è risultata assegnataria di nomina per contratto di lavoro a tempo determinato per la classe di concorso ADSS sostegno la docente prof.ssa Scala Roberta Maria, [REDACTED]
[REDACTED] presso una sede ([REDACTED]) (cfr. pag. 41, all. n. 13), per la quale la stessa ricorrente aveva espresso preferenza come prima scelta nella espressione delle succitate preferenze inviata in data 31.07.2024, avendo indicato la classe di concorso ADSS ed il Comune di Treviglio come prima preferenza (cfr. pag. 3, all. n. 7).

6. Successivamente, la stessa USP di Bergamo, con provvedimento dirigenziale del 09.09.2024, accogliendo in sostanza i motivi di cui ai sopra citati reclami e in aderenza al dettato regolamentare di cui all'O.M. 88/2024, ha annullato in autotutela il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS prima fascia del 23.07.2024 (all. n. 14), senza tuttavia, per quanto risulta alla medesima ricorrente, dare attuazione allo stesso provvedimento, non essendo ad oggi stata pubblicata una nuova graduatoria in cui la stessa risulti regolarmente inserita.

7. Con tale provvedimento di annullamento, l'amministrazione odierna resistente ha evidentemente riconosciuto l'illegittimità per violazione della normativa specifica del precedente proprio provvedimento di esclusione della ricorrente dalla GPS in parola e il diritto della stessa ad essere inserita nella medesima GPS prima fascia, classe di concorso ADSS sostegno per le scuole secondarie superiori, con punteggio [REDACTED] per come era stato richiesto sin dal primo allegato reclamo proposto dalla dott.ssa Lopez in data 07.08.2024.

8. Tuttavia, nonostante il precitato provvedimento di annullamento del precedente provvedimento di esclusione al quale non poteva che seguire l'inserimento nella graduatoria in parola dell'odierna ricorrente, quest'ultima, non solo, come sopra precisato, non è stata effettivamente inserita nella relativa GPS, ma non si è vista nemmeno assegnare, pur avendone diritto, il riferito incarico presso [REDACTED], già conferito in precedenza, come sopra evidenziato, ad altro insegnante, Scala Roberta Maria, inserita nella medesima GPS con punteggio inferiore a quello della ricorrente, con la conseguenza che, a



tutt'oggi, la medesima dott.ssa Lopez non si è vista assegnare, pur avendone diritto, alcun incarico di supplenza.

DIRITTO

I) LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

Preliminarmente deve rilevarsi che nella presente fattispecie deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Tribunale ordinario adito, in funzione di Giudice del Lavoro, controvertendosi di un vero e proprio diritto soggettivo della ricorrente sia all'inserimento nella graduatoria GPS, sia al conferimento dell'incarico di supplenza ed alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato e non di interessi legittimi sottesi all'espletamento di una procedura concorsuale.

In merito alla formazione ed all'aggiornamento delle GPS, le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che **“In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili; la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria.”** (Cass., Sez. Unite, 19.04.2023, n. 10538).

E con una recentissima pronuncia, i giudici amministrativi hanno ritenuto che una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio rientri senza alcun dubbio nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella del giudice amministrativo, esprimendosi come di seguito riportato. *Ai sensi dell'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 la giurisdizione amministrativa sussiste soltanto con riguardo alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Per tutte le altre controversie la giurisdizione è del giudice ordinario.*

La fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale è pertanto estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di interessi legittimi. A titolo



esemplificativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 730 del 2017) e di legittimità (Cass., sez. un., n. 8687 del 2017) ha ritenuto che la domanda di risarcimento danni per tardività dell'assunzione rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Analogamente rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la posizione del soggetto utilmente collocato in graduatoria che faccia valere il diritto all'assunzione, diversamente dalla controversia avente ad oggetto l'alternativa tra lo scorrimento e l'indizione di un nuovo concorso che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. La Corte di cassazione (Cass., sez. un., n. 26272 del 2016) ha infatti precisato che con la pretesa allo scorrimento della graduatoria, con riferimento al soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, si fa valere un diritto soggettivo all'assunzione. (...)

Nel caso di specie, ci troviamo in tutta in evidenza in una fase estranea alla procedura concorsuale e alla stessa determinazione della graduatoria. Si tratta, al contrario, di sindacare i criteri di attribuzione delle sedi e il successivo depennamento dalla lista dei vincitori, quali espressione del potere datoriale, anche se tradotto in atti di applicazione generalizzata, avverso i quali i concorrenti non appaiono titolari di interessi legittimi, ma di diritti soggettivi. Nessuna modifica all'assetto organizzativo rinviene dallo scorrimento della graduatoria ed inoltre l'organizzazione dell'amministrazione scolastica o delle scuole non cambia in base all'oggetto di impugnativa del presente ricorso.

Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.” (TAR Lazio, Roma, Sez. Terza bis, Sentenza n. 17247 del 21.12.2022).

2) INGIUSTIZIA MANIFESTA, ILLEGITTIMITA', IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA' DEL DATORE DI LAVORO – LA P.A RESISTENZA - PER MANCATA ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO ALLA RICORRENTE CUI LA STESSA AVEVA ED HA DIRITTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI, DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. E DEL PRINCIPIO DELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO IN BASE AL MERITO.

Nel caso che ci occupa, la ricorrente, in forza del provvedimento dell'USP di Bergamo di cui alle premesse in fatto del presente ricorso - con il quale è stato annullato in autotutela il precedente provvedimento di esclusione della stessa dalla graduatoria GPS per la Provincia di Bergamo, prima fascia, classe di concorso ADSS sostegno per le scuole secondarie superiori – aveva ed ha diritto all'inserimento, ad oggi non ancora avvenuto, nella graduatoria stessa con il punteggio posseduto [REDACTED] nonché all'attribuzione di un incarico di supplenza nelle sedi dalla stessa indicate nella sopra citata istanza di espressione delle preferenze per l'anno scolastico 2024/2025.



Tuttavia, l'amministrazione procedente, successivamente all'annullamento dell'atto in parola, non ha provveduto, ingiustamente e illegittimamente - non soltanto, come sopra riferito, ad inserire l'odierna ricorrente nella relativa GPS (non essendo ad oggi stata pubblicata una nuova graduatoria in cui la stessa risultasse regolarmente inclusa) - ma nemmeno a nominare l'odierna ricorrente presso [REDACTED], incarico quest'ultimo al quale aveva diritto sulla scorta del punteggio [REDACTED] che doveva esserle riconosciuto, ma già assegnato, come sopra detto, ad altro insegnante avente nella relativa graduatoria una posizione successiva ed un punteggio inferiore [REDACTED] rispetto a quello della dott.ssa Lopez, ovverosia la dott.ssa Roberta Maria Scala.

Orbene, è notorio principio di diritto, sempre riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa di merito e di legittimità, che l'annullamento d'ufficio, qual è quello adottato nel caso di specie dall'amministrazione resistente, è un provvedimento amministrativo con il quale viene ritirato con efficacia retroattiva (*ex tunc*) un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari dell'atto.

L'effetto retroattivo in parola, naturalmente connaturato all'annullamento dell'atto, comporta, sul piano sostanziale, il dovere per l'Amministrazione procedente di rinnovare il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione pregiudizievole, appunto sostituendo una nuova determinazione.

Nel caso specifico, si trattava e si tratta di garantire tutela effettiva all'odierna ricorrente con efficacia *ex tunc*, avendo ottenuto l'annullamento in sede amministrativa di un precedente provvedimento illegittimo, attraverso la sostituzione di quest'ultimo con un nuovo provvedimento di segno favorevole alla ricorrente stessa, i cui effetti vengono riportati, ora per allora, indietro nel tempo al momento dell'adozione del medesimo provvedimento annullato.

Da ciò consegue che l'amministrazione resistente, nella fattispecie concreta oggetto del presente ricorso, in forza dell'annullamento d'ufficio del riferito proprio provvedimento di esclusione dell'odierna ricorrente, avrebbe dovuto ristabilire la posizione giuridica soggettiva della stessa, attraverso l'adozione e la pubblicazione di una nuova GPS o di un aggiornamento/integrazione di quella già adottata e pubblicata con l'inserimento nella medesima dott.ssa Lopez e l'assegnazione in suo favore dell'incarico di supplenza - già in precedenza assegnato alla dott.ssa Roberta Maria Scala e di cui si è sopra riferito - in forza della posizione in graduatoria e del punteggio che la stessa ricorrente aveva già diritto a vedersi riconosciuti alla data della propria domanda di inserimento in GPS, presso il riferito [REDACTED].

E' pertanto del tutto evidente il comportamento illegittimo e contraddittorio tenuto dall'amministrazione procedente, la quale, se da un lato, ha riconosciuto attraverso l'annullamento



dell'atto in parola il proprio comportamento illegittimo, dall'altro, tuttavia, non ha proceduto all'esecuzione dello stesso atto, mediante l'adozione e la pubblicazione di una nuova GPS o di un aggiornamento/integrazione di quella già adottata e pubblicata con l'inserimento nella medesima dott.ssa Lopez e l'assegnazione di una supplenza alla stessa odierna ricorrente in forza della posizione in graduatoria e del punteggio che la stessa ricorrente aveva già diritto a vedersi riconosciuti alla data della propria domanda - assegnata, si ribadisce ancora una volta, ad altro docente con punteggio inferiore e posizione in graduatoria deteriore rispetto a quelli dell'odierna ricorrente - perpetuando il proprio illegittimo comportamento.

Tanto ha comportato un evidente e grave danno alla medesima ricorrente, in quanto la stessa è stata di fatto **estromessa dalla GPS in parola e quindi dalla intera procedura di attribuzione di incarichi di supplenze** annuali o sino al termine delle attività didattiche per l'anno accademico 2024/2025, con il conseguente mancato ottenimento di un incarico di supplenza, **in aperta violazione dei principi, di cui all'art. 97 della Costituzione, di buon andamento e imparzialità della p.a. e dei principi dell'accesso al pubblico impiego in base al merito**, con effetti destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro, **tenuto conto soprattutto che la mancata attribuzione dell'incarico di docenza per l'anno in corso ha comportato inevitabilmente la mancata assegnazione alla stessa dei relativi 12 punti ai fini della progressione nella relativa graduatoria, riconosciuti, appunto, sulla sola scorta dell'effettivo insegnamento**, oltre ancora al non trascurabile danno economico per la mancata percezione delle retribuzioni per l'intero anno scolastico e di ogni altro emolumento (tredicesima, TFR ...).

In conclusione, in forza di tutte le argomentazioni sopra riportate, risulta evidentemente fondata la rivendicazione da parte dell'odierna ricorrente del diritto all'inserimento nella GPS in questione ed all'assegnazione di un incarico a tempo determinato di supplenza nelle classi di concorso ADSS su sostegno nella sede per cui la stessa aveva espresso preferenza, illegittimamente ed erroneamente assegnata ad altro insegnante avente nella relativa graduatoria una posizione successiva ed un punteggio inferiore rispetto alla stessa.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori, nel rilevare che ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso dovrebbe essere notificato, oltre che alla dott.ssa Roberta Maria Scala – la quale riveste evidentemente, per tutte le ragioni di cui al presente ricorso, la qualità di controinteressata e di litisconsorte necessaria – anche, qualora ritenuto necessario dall'adito On.le Tribunale, ai docenti potenzialmente controinteressati, da identificarsi in coloro che risultano iscritti nelle GPS dell'USR Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo - I FASCIA - classe di concorso ADSS su sostegno o,



quantomeno, in coloro che risultano iscritti nelle predette GPS aventi punteggio eguale o inferiore [REDACTED] relativamente alla stessa classe di concorso ADSS su sostegno, **chiedono che l'On.le Tribunale adito Voglia autorizzare, sempre qualora lo ritenesse necessario, la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art 151 c.p.c., mediante pubblicazione degli stessi sul sito Internet del MIUR e/o dell'USR Lombardia - ATP di Bergamo.**

A tal fine, si fa presente che sussistono i presupposti per derogare alle formalità ordinarie, mancando, nelle graduatorie pubblicate, qualsivoglia indicazione in ordine alla residenza e agli altri dati identificativi dei docenti, oltre che per motivi di celerità e di economia processuale.

Si evidenzia altresì che la tradizionale notifica per pubblici proclami sarebbe, invero, oltremodo onerosa per la ricorrente e, comunque, come affermato in alcune pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, n. 106 del 19.02.1990), anche inidonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino-docente, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale.

Viceversa, i siti istituzionali del MIUR e degli USR regionali sono costantemente consultati da tutti i candidati aspiranti alle graduatorie in quanto mezzi di comunicazione ufficiale e strumenti di pubblicazione dei vari provvedimenti adottati in merito.

P.T.M.

la dott.ssa Lopez Aurora, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale di Bergamo - Sezione lavoro, in accoglimento del presente ricorso, ritenuta la propria giurisdizione e competenza e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'On.le Tribunale adito:

a) in via preliminare, ove ritenuto necessario, autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 151 c.p.c., tramite pubblicazione sul sito Internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo;

b) nel merito - previ, ove necessario, accertamento della nullità, illegittimità e/o annullabilità, per tutti i motivi di cui al presente ricorso, dei provvedimenti amministrativi di cui in narrativa e di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, pregiudizievole per il riconoscimento del diritto invocato dalla ricorrente, e conseguente disapplicazione degli stessi - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria GPS - I Fascia della Provincia di BERGAMO nella classe di concorso ADSS su sostegno con punteggio di 39,50 ed all'attribuzione



in suo favore di un incarico di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 nella sede per cui la stessa aveva espresso preferenza, ovvero [REDACTED] [REDACTED] illegittimamente ed erroneamente assegnata mediante il bollettino di nomina del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Bergamo di cui in narrativa, ad un soggetto, dott.ssa Roberta Maria Scala, avente nella relativa graduatoria una posizione deteriore ed un punteggio inferiore rispetto alla medesima ricorrente, e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato inserimento della stessa ricorrente nella graduatoria GPS - I Fascia della Provincia di BERGAMO nella classe di concorso ADSS su sostegno con punteggio di [REDACTED] e l'assegnazione in favore della stessa di uno di tali incarichi, in particolare di quello di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche per l'a.s. 2024/2025 nella sede per cui la stessa aveva espresso preferenza per il corrente anno scolastico, ovvero [REDACTED], mediante l'emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti a ciò necessari;

c) condannare altresì il MIUR, in persona del Ministro p.t, al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni e di tutti gli altri emolumenti non percepiti per la mancata assegnazione della supplenza alla stessa spettante, a decorrere dal mese di settembre e fino all'effettiva presa di servizio, nonché al versamento di tutte le relative ritenute previdenziali e fiscali, ed al riconoscimento ed all'assegnazione alla stessa del relativo punteggio;

d) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dei compensi, CPA ed IVA come per legge”.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. titolo di specializzazione sul sostegno;
2. domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS I fascia provincia di Bergamo;
3. domanda di inserimento in GPS del 30.05.2022;
4. contratto di lavoro a tempo determinato del 20.09.2023;
5. Ordinanza ministeriale 88/2024;
6. istanza di aggiornamento GPS I fascia sostegno;
7. istanza espressione preferenze a.s. 2024-2025;
8. provvedimento di esclusione GPS I FASCIA del 24.07.2024;
9. decreto pubblicazione GPS 2 fascia del 05.08.2024- USP Bergamo;
10. reclamo a mezzo pec all'Usp di Bergamo del 07.08.2024;
11. sollecito reclamo a mezzo pec all'Usp di Bergamo del 16.08.2024;
12. reclamo a mezzo pec all'Usp di Bergamo del 31.08.2024;
13. bollettino nomine GPS I Fascia del 30.08.2024;
14. decreto di annullamento in autotutela del 09.09.2024;



15. certificato di residenza della dott.ssa Roberta Maria Scala;

16. autocertificazione reddituale per esenzione dal pagamento del contributo unificato con allegata copia documento di identità della ricorrente.

Ai fini del versamento del contributo unificato, i sottoscritti procuratori dichiarano che il presente procedimento è esente, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 38.514,03, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Crotone, 29 gennaio 2025

Avv. Patrizio Nigro

Avv. Romolo Sanguedolce

